



## DETTAGLIO RIUNIONE QUOTIDIANA

DATA	22/03/2018
------	------------

### ASPETTI TECNICI:

- **Lavori ultrannuali, focus su rimanenze (pag. 21)**
- **Il reato resta anche con debito estinto (pag. 25)**

*Fonte: Sole24Ore del 22 marzo 2018*

- **Percentuali di ricarico insufficienti (pag. 30)**

Cassazione ordinanza n. 7003 del 21/03/2018: E' nullo l'accertamento basato dal fisco solo sulle percentuali di ricarico se l'Ufficio non tiene conto della concorrenza esercitata ai piccoli imprenditori dalle grandi aziende dello stesso settore merceologico.

*Fonte: Italia Oggi del 22 marzo 2018*

- **Cessioni delle eccedenze IRES anche per le "sorelle" con capogruppo estera (pag 2)**
- **L'agenzia aggiunge altri dati alla comunicazione delle liquidazioni (pag. 3)**  
con il provvedimento n. 62214 di ieri è stata approvata una nuova versione del modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche iva.
- **Blocco dei pagamenti al netto dell'Iva nello split payment (pag. 5)**  
per la Ragioneria dello Stato, l'obbligo di verifica di debiti presso Equitalia sussiste anche per i pagamenti a seguito di ottemperanza.
- **Per i fatti successivi al 31 dicembre basta aggiornare le stime del valore (pag 6)**
- **Per i rimborsi il termine di decadenza decorre dalla ricezione della fattura con IVA (pag 11)**
- **Sequestrabili anche le azioni della società fallita (pag. 18)**  
la Cassazione n. 13117 del 21.03.2018 ha precisato che, a fronte di reati tributari, è possibile il sequestro di azioni di proprietà dell'indagato relative ad una società fallita.

*Fonte: Eutekne del 22 marzo 2018*

**Circolari Assonime:**

- N.1-La prima legge annuale per il mercato e la concorrenza e le nuove competenze dell'Autorità dell'energia;
- N.2-Regime di cd. Branch exemption – Chiarimenti sulla compilazione dei modelli dichiarativi Redditi SC 2017 e IRAP 2017;
- N.3-La riqualificazione degli atti nell'imposta di registro;
- N.4-L'iperammortamento in caso di perizia tecnica giurata consegnata alle imprese nel 2018;
- N.5-Gli obblighi di informazione sulle politiche di diversità nella composizione degli organi sociali nelle società quotate;
- N.6-Semplificazioni in tema di elenchi Intrastat.
- N.7- Il Regolamento Consob in materia di informazioni non finanziarie: chiarimenti e questioni aperte.
- *N. 8 - I decreti di revisione e di coordinamento per le imprese IAS e OIC*

**Risoluzione Agenzia Entrate:****Circolare Agenzia Entrate:****Provvedimento Agenzia Entrate:****Comunicati Stampa Agenzia Entrate:**

**Le società:****N. ultima uscita 3/2018**

*N. 3/2018: “Operazioni straordinarie: la Fusione”*: Un itinerario della giurisprudenza sviluppatasi nei quindici anni successivi all’entrata in vigore della riforma del diritto societario in materia di operazioni straordinarie di fusione – *FB*

**Il Fallimento:****N. ultima uscita 2/2018****Il fallimentarista:****Bollettino Tributario (esclusivamente cartaceo):****N. ultima uscita 2/2018****Il Fisco:****N. ultima uscita 11/2018**

*N. 11/2018: “I controlli sulle piccole e medie imprese: le linee guida della guardia di finanza”* - La circolare n. 1/2018 emanata dalla Guardia di Finanza prende in considerazione le metodologie di controllo che possono essere adottate nei confronti delle diverse categorie di contribuenti al fine di indicare le modalità con le quali recuperare a tassazione elementi di reddito non assoggettati ad imposizione. Una parte rilevante di questo documento è dedicata alle metodologie di controllo applicabili nei confronti delle piccole e medie imprese per le quali, tradizionalmente, i metodi maggiormente seguiti sono quelli di carattere presuntivo. Poiché la categoria di queste imprese è stata anche interessata da rilevanti novità di carattere normativo quali, in particolare, l’introduzione del regime di tassazione per cassa, risultava particolarmente atteso un intervento di carattere interpretativo finalizzato a chiarire come le modifiche in questione potessero incidere sulle metodologie di controllo. La circolare, sul punto, di fatto ripropone la piena valenza dei metodi tradizionalmente conosciuti, con ricadute di carattere operativo di indubbio spessore. – *FB*

*N. 12/2018: “Metodi di accertamento e principio di derivazione rafforzata: le linee guida della guardia di finanza”* - Nell’ordinamento tributario, a partire dall’anno 2016, la determinazione del reddito di impresa per i soggetti che sono obbligati alla redazione del bilancio di esercizio sulla base della applicazione dei principi contabili nazionali viene effettuata sulla base del c.d. principio di derivazione rafforzata. Ciò analogamente a quanto già avvenuto, in passato, per coloro che redigono il bilancio di esercizio sulla base dei principi contabili IAS. Naturalmente, l’applicazione di detto principio comporta un riflesso immediato, oltre che sulla determinazione fisiologica della base imponibile IRES, anche sulle modalità di controllo che devono essere attivate dai verificatori. Sul tema si sofferma la circolare della Guardia di Finanza n. 1/2018 che, per certi versi, riprende il contenuto dell’analogo documento di prassi emanato dieci anni prima. Naturalmente, in considerazione della ben più ampia platea di contribuenti destinatari delle nuove regole contabili, del pari maggior rilievo assumono le indicazioni della Guardia di Finanza che riguardano, in primis, l’individuazione del metodo di accertamento utilizzabile nei confronti dei predetti soggetti – *FB*

**Corriere Tributario:**

**N. ultima uscita 11/2018**

**Rassegna Tributaria:**

**N. ultima uscita 4/2017**

**Diritto e Pratica Tributaria:**

**N. ultima uscita 6/2017**

**GT-Rivista di giurisprudenza tributaria:**

**N. ultima uscita 1/2018**

**Diritto e Pratica Tributaria Internazionale:**

**N. ultima uscita 2/2017**

**Fiscalità e Commercio internazionale:**

**N. ultima uscita 3/2018**

*N. 3/2018: “Artisti e sportivi: tassazione del reddito”*- La maggior attenzione che oramai portano tutti i Paesi del mondo nei confronti della tassazione del reddito degli artisti e degli sportivi, deve indurre ad una particolare prudenza, nella scelta per quelli italiani, che alle volte fanno fissando la loro residenza all'estero. Ciò perché, per la parte delle prestazioni che svolgano in altri Paesi, ed è in questi che essi devono corrispondere le imposte sul reddito ivi prodotto. Questo sta a significare, in altre parole, che - a parità di aliquota d'imposta - viene ad essere azzerato il presunto aggravio fiscale tra le imposte dovute sul reddito mondiale dal contribuente residente in Italia, che può usufruire del credito di imposta, rispetto a quelle - comunque dovute - dallo stesso contribuente che abbia scelto invece di fissare la sua residenza ad esempio nel Principato di Monaco o in Svizzera, esponendosi anche al rischio che l'Amministrazione finanziaria italiana non ne riconosca la validità fiscale.

**Pratica Fiscale e Professionale:**

**N. ultima uscita 11/2018**

*N. 12/2018: “Comunicazione delle liquidazioni IVA e nuovo quadro VH della dichiarazione IVA 2018”*- Dalla Dichiarazione IVA 2018 (anno d'imposta 2017), il quadro VH va compilato solo nel caso in cui si intenda variare il contenuto delle comunicazioni trimestrali delle liquidazioni periodiche IVA.

**Bilancio e Reddito d'Impresa:**